

APPUNTI PER UNA RELAZIONE SUI CRITERI
INFORMATIVI DEL BILANCIO TECNICO DELL'ISTITUTO

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, a norma dell'art. 8 della legge 4 aprile 1912 N. 305, delibera sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia e a norma, poi, dell'art. 37 dello Statuto, determina ogni triennio le ipotesi demografiche e finanziarie per la valutazione delle riserve matematiche, nonché la misura delle spese di gestione e di incasso ed il piano di ammortamento delle spese di acquisizione.

L'insieme di tali previsioni deve essere controllato, alla fine di ogni triennio, con i risultati dell'esperienza, come prescrive l'art. 39 dello Statuto e deve servire di guida per la costituzione di una riserva di garanzia a norma dell'art. 39 dello Statuto, e della riserva straordinaria, a norma dell'art. 40